

Codice procedura: 4548

Classifica: PA_220_VIAR019

Proponente: ISMETT S.R.L.

OGGETTO: “Adeguamento tecnico delle modalità di scavo previste per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera denominata “Ismett 2” nel comune di Carini (PA) che si integrerà con il centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (abbr. CBRB) della fondazione RI.MED.”

Procedimento: richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 comma 9 del D. Lgs. n.156/06 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute sul nuovo Portale delle Valutazioni Ambientali SI-VVI.

Parere C.T.S. n. 465 del 14.05.2026

Procedura finanziata	No
Proponente	ISMETT S.R.L.
Sede Legale	Palermo (PA) 40129, Via Discesa dei Giudici, n. 4 - 90133
Capitale Sociale	€ 2.000.000,00
Legale Rappresentante	Dott. Angelo Luca
Responsabile Unico Procedimento	Ing. Fabio Crocchini
Progettisti	Ing. Giovanni Romiti (Project Manager)
Località del progetto	Carini (PA)
Data presentazione al dipartimento	Protocollo DRA n. 20440 del 25.03.2026
Data procedibilità	Protocollo DRA n. 21271 del 27.03.2026
Versamento oneri istruttori	€ 6.000,00
Valore dell'Investimento	€ 398.800.400,00 importo complessivamente
Conferenza di Servizio	No
Responsabile del procedimento	Dirigente pro tempore del Servizio 1
Responsabile istruttore del dipartimento	Giacinto Salvatore
Contenzioso	No

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il successivo comma 3-bis: "*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente*";

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTO il D.P.R. 13/06/2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"; **VISTO** l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm.ii. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e

dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTO il Decreto Assessorile n.036/GAB del 14/02/2022, “ Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007” pubblicato sulla G.U.R.S. del 25/03/2022 e i relativi allegati: Allegato 1) “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana”, Allegato 2) “Format di Supporto Screening di VIncA. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente”, Allegato3) “Format Screening di VIncA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria Valutatore Screening Specifico”;

VISTO il Decreto Assessorile n. 237/GAB del 29/06/2023 “Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA), pubblicato sulla G.U.R.S. del 28/07/2023

VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/GAB dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTA la nota assessorile prot. n. .5056/GAB/ del 25/07/2016 "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione" e prot. n.7780/GAB /12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di n.30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n.116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti della CTS ad integrazione;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti

VISTO il D.A. 310/GAB del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.194/GAB del 31//05/2023 che revoca il D.A. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità con le direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/GAB del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 06/GAB del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato Presidente della C.T.S. il prof. avv. Gaetano Armao;

VISTO il D.A. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con cui è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 373/GAB del 09/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS; il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati 11 commissari in aggiunta

all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 307/GAB del 03/10/24 di nomina di 2 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. 328/GAB del 16/10/24 di nomina di un componente in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. 337/GAB del 29/10/24 di nomina di un componente in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 21/GAB del 10/02/2025 con il quale sono state approvati i nuovi criteri relativamente ai compensi spettanti ai componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/25 di nomina di 4 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 138/GAB del 28/05/25 di nomina di 1 componente in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 330GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominati n. 1 componente;

VISTO il D.A. n.318/GAB del 27/10/2025 – Sostituzione integrale dell'Allegato 1 del DA n. 237/2023;

VISTO il D.A. n. 330/Gab del 07/11/2025 con il quale viene nominato un nuovo commissario;

VISTO il D.A. n. 367/Gab del 30/12/2025 con il quale viene nominato un nuovo commissario;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-Guida;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e le prescrizioni ivi contenute. La non veridicità,

falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Proponente possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti e la segnalazione per le eventuali false dichiarazioni;

VISTA la nota prot. n. 21271 del 27/03/2026 con cui il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del DRA avente ad oggetto "C.P. 458 / Istanza n. 4530 / Comune di Carini / Proponente: Società ISMETT S.r.l. / “.” / Procedura: / Richiesta di Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii." comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della l.r. 7/2019, la trasmissione alla CTS per i compiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) del DA n. 22/GAB del 10.02.2025 e che la documentazione afferente al procedimento è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4548);

LETTI i seguenti elaborati caricati dal proponente sul portale regionale valutazioni ambientali:

- Shape file;
- Relazione specialistica abbattimento controllato con ausilio di microcariche

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che: "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale", e che l'art. 6 comma 9-bis del medesimo decreto legislativo dispone che: "*Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9*";

CONSIDERATO che in precedenza, per il medesimo progetto, è stato presentato uno Studio Preliminare Ambientale (SPA) per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si è resa necessaria in quanto l'opera rientra fra i progetti di cui all'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (punto 7, lettera b), specificatamente per la categoria dei "parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto". Sebbene l'ospedale ISMETT 2 preveda singolarmente una dotazione di parcheggi inferiore a 500 posti auto, l'integrazione funzionale e fisica con il confinante Centro Ri.Med. ha generato un effetto cumulo, determinando il superamento della soglia normativa e il conseguente obbligo di screening.

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con il Parere C.T.S. n. 1012/2025 emesso in data 30/12/2025 da questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana. La Commissione ha infatti ritenuto che, ottemperando a



specifiche Condizioni Ambientali, fosse possibile escludere impatti significativi e negativi sull'ambiente, esprimendo contestualmente parere positivo anche per la Valutazione di Incidenza (VInCA) di Livello II.

CONSIDERATO che con la precedente procedura, con riferimento al tema delle opere di scavo, oggetto della presente procedura, lo Studio Preliminare Ambientale approvato prevedeva la movimentazione di un volume complessivo di terre e rocce pari a mc. 179.176. Nello SPA era previsto uno scavo con mezzi meccanici tradizionali, prevedendo l'impiego di macchine operatrici standard quali escavatori idraulici ed escavatori con demolitori a scalpello.

CONSIDERATO che il Proponente afferma che *“nel corso dell'affinamento intervenuto in fase di progettazione esecutiva, anche sulla base di indagini di maggiore dettaglio e delle valutazioni svolte alla luce dei dati e delle esperienze operative maturate nel limitrofo cantiere Ri.Med., dove sono già note le modalità ed i tempi di avanzamento degli scavi, è emerso come le condizioni di estrema durezza e compattezza dei terreni calcarei presenti rendano lo scavo esclusivamente meccanico sensibilmente meno efficiente sotto il profilo operativo. In particolare, la frantumazione del banco roccioso mediante il solo impiego di escavatori dotati di martellone demolitore comporterebbe tempi di esecuzione più lunghi rispetto a quelli originariamente stimati in sede di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, con conseguente maggiore estensione temporale dell'impatto indotto per gli scavi. Pertanto, al fine di ottimizzare le tempistiche di cantiere, si presenta la presente istanza ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per poter affiancare agli scavi tradizionali, che comunque restano una attività necessaria, l'utilizzo di tecniche di brillamento controllato. La presente relazione ha lo scopo di dimostrare che tale modifica operativa non comporta impatti ambientali negativi e significativi ulteriori rispetto a quelli già valutati e mitigati in sede di SPA (in particolare per le componenti rumore, vibrazioni e polveri), anzi, la riduzione dell'estensione temporale dei lavori determinerà una riduzione complessiva dell'impatto.”*

CONSIDERATO che i principali ricettori sensibili individuati nell'area oggetto di intervento sono stati scorporati in macro categorie, quali:

- ricettori sanitari (Poliambulatorio localizzato nel lato sud-est del lotto ad oggi non in funzione) e di ricerca biomedica e biotecnologica (Centro Ri.Med posto a nord del sedime);
- ricettore produttivo/tecnologico (centrale elettrica di Carini a est del cantiere);
- ricettori residenziali dislocati nell'intorno dell'area di intervento.

I ricettori sono stati elencati e codificati nella tabella seguente nonché individuata la loro ubicazione su ortofoto:




Figura 2 Rappresentazione su ortofoto dell'area ingombro degli scavi e relativi ricettori individuati nell'intorno dello stesso

Id	Destinazione d'uso	Distanza
1	Condotta Acquedotto comunale DN 1500	11 mt
2	Produttivo/tecnologico (centrale elettrica)	12 mt
3	Terziario (ricerca) Ri.Med.	31 mt
4	Terziario (ricerca) Ri.Med.	36 mt
5	Residenziale	32 mt
6	Produttivo/tecnologico (centrale elettrica)	45 mt
7	Residenziale	45 mt
8	Residenziale	47 mt
9	Sanitario (Poliambulatorio ad oggi non in funzione)	52 mt
10	Residenziale	53 mt
11	Residenziale	58 mt
12	Residenziale	59 mt
13	Residenziale	68 mt
14	Residenziale	81 mt
15	Residenziale	93 mt
16	Residenziale	88 mt
17	Residenziale	110 mt

Al riguardo il proponente precisa che “*si può concludere affermando che, dall’analisi dei ricettori emerge che, quello più prossimo all’area di intervento, è la condotta dell’acquedotto, situata a una distanza di circa 11 m; pertanto, sarà prestata particolare attenzione a tale ricettore al fine di individuare e attuare specifiche misure di mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera e garantirne la salvaguardia strutturale e funzionale. Infine, per quanto concerne l’ambiente idrico sotterraneo, le indagini geologiche e*



idrogeologiche hanno individuato la falda a una profondità di circa -62 m dal piano campagna, condizione che consente di escludere interferenze con le operazioni di scavo previste.”

CONSIDERATO che il proponente nella relazione afferma che *“Le attività di scavo con microcariche generano emissioni sonore temporanee legate al funzionamento delle attrezzature di cantiere e alla detonazione delle cariche esplosive.*

Durante le operazioni di brillamento controllato si genera infatti un picco acustico impulsivo di durata estremamente breve, generalmente dell'ordine dei millisecondi, associato alla detonazione delle cariche esplosive. A differenza delle emissioni sonore continue tipiche delle lavorazioni meccaniche di cantiere (ad esempio martelli demolitori o escavatori), tale fenomeno si caratterizza per una durata temporale molto limitata e per una frequenza di accadimento ridotta.

Nel caso in esame, le operazioni di brillamento sarebbero previste al massimo una volta al giorno e, indicativamente, con cadenza non superiore a una volata ogni due giorni, configurandosi pertanto come eventi sporadici e puntuali nel tempo.

Parte dell'energia liberata dall'esplosione si propaga nell'atmosfera sotto forma di onde di pressione, comunemente definite sovrappressioni d'aria “airblast”. Le frequenze associate a tali fenomeni possono variare in un intervallo compreso tra circa 0,1 e 200 Hz; tuttavia, l'orecchio umano è in grado di percepire soltanto vibrazioni con frequenze superiori a circa 20 Hz.”

Durante le operazioni di brillamento controllato con microcariche esplosive, la produzione di polveri si manifesta come temporaneo sollevamento diffuso, limitato nel tempo, generato nel momento immediatamente successivo alla detonazione e al distacco del materiale roccioso.

Le operazioni di brillamento generano inevitabilmente vibrazioni nel terreno, che si propagano sotto forma di onde elastiche a partire dal punto di detonazione delle microcariche esplosive.

La valutazione e il controllo di tali vibrazioni rappresentano quindi un aspetto fondamentale nella progettazione e gestione delle volate, soprattutto in presenza di ricettori sensibili situati nelle vicinanze dell'area di intervento.

L'intensità delle vibrazioni indotte dal brillamento dipende principalmente da diversi fattori, tra cui:

- *la quantità di esplosivo detonata per ritardo;*
- *la distanza tra il punto di brillamento e le strutture circostanti;*
- *le caratteristiche geologiche e geomeccaniche del terreno, che influenzano la propagazione delle onde sismiche;*
- *la sequenza di detonazione delle microcariche esplosive.*

In particolare, l'impiego di microcariche consente di:

- *progettare la volata in funzione della distanza dai ricettori, modulando l'energia trasmessa al terreno in relazione alla sensibilità del contesto circostante;*
- *ridurre la carica esplosiva per foro e per ritardo, limitando così il picco vibrazionale generato da ciascun evento detonante;*
- *utilizzare ritardi millisecondali tra i diversi fori, in modo da suddividere l'energia complessiva della volata in una sequenza di eventi successivi e non simultanei;*
- *impiegare una quantità molto contenuta di esplosivo per singolo foro, con conseguente contenimento delle vibrazioni indotte.*

Quindi il Proponente afferma che: *“Questi accorgimenti progettuali consentono di mantenere le vibrazioni al di sotto dei valori di sicurezza previsti dalla normativa tecnica per escludere, al 100%, la possibilità di*



insorgenza di danni. Questo attraverso una tecnica di scavo che risulta non solo efficace, ma anche altamente controllabile sotto il profilo vibrazionale.

Al fine di limitare gli effetti delle vibrazioni e ridurre l'impatto sulle aree circostanti, il progetto di brillamento prevede l'impiego di sistemi di detonazione temporizzata. Tali sistemi consentono di suddividere l'energia complessiva della volata in una serie di eventi esplosivi successivi, opportunamente distanziati nel tempo, in cui effetti non si sommano, riducendo il picco delle vibrazioni generate e garantendo al contempo un'efficace frammentazione del materiale roccioso.

I valori di velocità di vibrazione delle particelle (PPV – Peak Particle Velocity) saranno mantenuti al di sotto dei limiti indicati dalla normativa tecnica di riferimento, generalmente compresi tra 3 e 5 mm/s per gli edifici civili.”

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento dista circa 478 metri dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Montagna Longa, Pizzo Montanello", circa 684 metri dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "M. Pecoraro e Pizzo Cirina" e 490 metri dalla Riserva Naturale Integrale "Grotta dei Puntali".

CONSIDERATO e VALUTATO quanto affermato dal Proponente circa “ *la metodologia di scavo proposta, che prevede l'affiancamento delle lavorazioni meccaniche con operazioni di brillamento controllato mediante microcariche esplosive nei tratti di roccia più compatta, si evidenzia che distanze dell'ordine di circa 450 m e oltre possono essere considerate fortemente attenuati e tali da escludere disturbo nei confronti della fauna, soprattutto in presenza di eventi di durata estremamente breve e non continuativi, quali quelli associati alle operazioni di brillamento controllato.*

Inoltre, il previsto confinamento delle microcariche all'interno dei fori di mina, unitamente all'adozione di adeguato borraggio, consente di minimizzare la propagazione all'esterno delle emissioni impulsive e di contenere ulteriormente gli effetti percepibili sul contesto circostante. In ragione di tali condizioni, nonché della presenza di elementi di discontinuità ecologica e infrastrutturale tra il cantiere e le aree protette, il potenziale disturbo nei confronti della fauna può ritenersi non significativo. L'assenza di incidenze apprezzabili sui siti Natura 2000 risulta altresì coerente con il fatto che la carica esplosiva è confinata all'interno dell'ammasso roccioso e non collocata a cielo aperto, con conseguente contenimento del rumore impulsivo e delle vibrazioni entro il volume roccioso interessato dal brillamento. Inoltre, ove richiesto dalle prescrizioni ambientali o in funzione della tutela di specifiche specie, le operazioni di volata potranno essere sospese nei periodi maggiormente sensibili sotto il profilo faunistico, quali quelli riproduttivi e migratori. Nonostante ciò, l'eventuale esecuzione delle operazioni di brillamento sarà comunque pianificata e gestita mediante l'adozione di specifici accorgimenti operativi e misure di mitigazione, al fine di limitare ulteriormente ogni potenziale disturbo alle componenti faunistiche presenti nel contesto territoriale circostante.

Con riferimento ai possibili effetti sulla fauna e avifauna nell'immediato intorno verrà prevista l'adozione di microcariche dissuasorie di preavviso immediatamente precedenti alla volata principale. Tali microcariche, caratterizzate da una ridotta intensità, hanno la funzione di segnalare preventivamente l'imminente detonazione, consentendo agli animali eventualmente presenti a ridosso del fronte di sparo di allontanarsi spontaneamente dall'area interessata.

È inoltre importante sottolineare che il disturbo acustico associato al brillamento è caratterizzato da un evento impulsivo di durata estremamente breve, dell'ordine dei millisecondi, e quindi non rappresenta una sorgente sonora continua nel tempo. Le volate avvengono inoltre con frequenza limitata, indicativamente una volta al giorno o anche con intervalli temporali maggiori, configurandosi pertanto come eventi puntuali



e sporadici. L'insieme di tali caratteristiche, ovvero brevissima durata dell'evento acustico, bassa frequenza delle volate e possibilità di adottare misure di mitigazione specifiche, consente di limitare in modo significativo i potenziali effetti sulle componenti faunistiche presenti nell'area. Esperienze operative analoghe dimostrano inoltre come tecniche di brillamento controllato siano state applicate con successo anche in contesti naturali o aree caratterizzate da particolari valori ambientali (es. Parco del Pollino, Oasi faunistica di Piombino, centri urbani, ecc.), adottando semplici accorgimenti finalizzati alla riduzione del disturbo. Nel complesso, considerando la limitata entità delle cariche utilizzate, la breve durata degli eventi e le misure di mitigazione previste, l'impatto potenziale sulle componenti faunistiche può ritenersi non significativo."

VISTO il Parere n.1012/2025 con cui la Commissione Tecnica Specialistica, in relazione al progetto di "realizzazione della struttura ospedaliera denominata "ISMETT 2" da realizzarsi nel comune di Carini (PA) che si integrerà con il centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (ABBR. CBRB) della fondazione RI.MED." si è determinata come appresso;

- parere di non assoggettabilità a VIA;
- parere positivo di Valutazione di incidenza – Il livello Appropriata;

prescrivendo specifiche condizioni ambientali a cui il Proponente è tenuto ad ottemperare anche con riguardo alla presente procedura stante l'invariabilità delle categorie di lavoro, di fatto si modifica parzialmente la metodologia d'intervento per gli scavi, e fermo restando l'obbligo della predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti aria e rumore;

VALUTATO che il progetto in oggetto non rientra tra le tipologie progettuali di cui alla lettera ag) dell'Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato" in quanto è inerente la metodologia per l'esecuzione degli scavi, già previsti nella procedura di cui al Parere 1012/2025, e non rientra neanche tra le tipologie di cui all'Allegato IV alla parte seconda del medesimo D.lgs., punto 8 "Altri progetti", lettera t "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)" in quanto la metodologia che si intende adottare non comporterà impatti negativi significativi sulle componenti ambientali nella considerazione che l'area oggetto di intervento dista circa 478 metri dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Montagna Longa, Pizzo Montanello", circa 684 metri dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "M. Pecoraro e Pizzo Cirina" e 490 metri dalla Riserva Naturale Integrale "Grotta dei Puntali".

CONSIDERATO che prescrizioni ambientali per la riduzione degli impatti già previste per il progetto autorizzato con il citato Parere 1012/2025 sono valide anche per la presente proposta progettuale;

CONSIDERATO, quindi, che il Proponente è tenuto a recepire nell'aggiornamento della progettazione esecutiva tutte le integrazioni e indicazioni di cui alle Condizioni Ambientali del Parere n.1012/2025, unitamente a tutte le prescrizioni e osservazioni tecniche delle altre Autorità competenti in materia ambientale;



VALUTATO in conclusione che l' "Adeguamento tecnico delle modalità di scavo previste per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera denominata "Ismett 2" nel comune di Carini (PA) che si integrerà con il centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (abbr. CBRB) della fondazione RI.MED", proponente ISMETT S.R.L., non comporta potenziali impatti ambientali negativi e significativi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il predetto progetto non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

che l' "Adeguamento tecnico delle modalità di scavo previste per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera denominata "Ismett 2" nel comune di Carini (PA) che si integrerà con il centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (abbr. CBRB) della fondazione RI.MED", proponente ISMETT S.R.L., non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo.